

CONVENZIONE N.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI EFFETTUATI
DURANTE IL PERCORSO DI STUDI**

TRA

L'Università del Piemonte Orientale, nel prosieguo denominata ATENEIO, C.F. 94021400026, rappresentata dal *Rettore*, Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino il 13/07/1954, domiciliato ai fini della carica in Vercelli, Via Duomo 6

E

..... (denominazione dell'Azienda/Ente ospitante)
(settore di attività.....), con sede legale in
nel prosieguo denominata Azienda/Ente ospitante, codice fiscale..... rappresentata
dal Sig....., in qualità di nato a il
..... C.F..... domiciliato per la carica in/ presso la
stessa sede, via

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'ente promotore e le aziende o enti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
- l'Ateneo, con Decreto del Rettore N. 689/2013 del 16/10/2013 si è dotato di un proprio Regolamento per disciplinare lo svolgimento di tirocini/stage effettuati durante il percorso di

studi;

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio presso le proprie strutture studenti dell'Ateneo che stanno svolgendo il proprio percorso di studi. La tipologia e il numero dei tirocinanti accolti vengono stabiliti concordemente dalle parti previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento e della reale possibilità da parte del tutor aziendale di seguire il tirocinante, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato.

Art. 2 (natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio viene stabilita direttamente dai soggetti coinvolti, non può avere durata inferiore ad un mese e superiore a dodici mesi e deve terminare prima del conseguimento del titolo di studi da parte dello studente.

Per ogni tirocinante, inserito nell'Azienda/Ente ospitante in base alla presente Convenzione, la struttura universitaria competente cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Al termine del tirocinio l'Azienda/Ente Ospitante è tenuta a rilasciare all'Ateneo una valutazione dell'esperienza fatta dal tirocinante tramite apposita relazione o questionario.

Art. 3 (tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, la struttura universitaria competente nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

L'Azienda/Ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (obblighi del tirocinante)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo alla struttura universitaria competente a fine stage; segnalare al tutore aziendale e alla struttura universitaria competente eventuali infortuni o gravidanze; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del d.lgs 81/2008; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla struttura universitaria competente, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alla struttura universitaria competente e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5 (obblighi in materia di assicurazione e sicurezza del lavoro)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa "Gestione per conto dello Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n, 156). In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente ospitante s'impegna a segnalare nel più breve tempo possibile l'evento, trasmettendo la relativa documentazione, al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia di infortunio presso l'INAIL nei termini previsti dalla legge.

L'Università garantisce ai propri tirocinanti idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per infortuni e malattie professionali, che dovessero verificarsi in relazione allo svolgimento dell'attività formativa e di tirocinio presso la Struttura ospitante.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le

attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del d. lgs. del 09.04.2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 con particolare riguardo alla Sezione V – “Sorveglianza sanitaria” per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), alla Sezione IV “Formazione, informazione e addestramento”, al Titolo III – Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuale”.

Art. 6 (natura e durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di 3 anni rinnovabile tacitamente salvo disdetta scritta di una delle parti con comunicazione da inviarsi con raccomandata A.R.

In ogni caso viene assicurato il completamento dei tirocini già avviati e in corso alla data di scadenza del presente atto.

La presente convenzione sostituisce ogni eventuale precedente accordo stipulato tra le parti.

Art. 7 (Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 8 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 (Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Luogo, Data

Firma del Rettore

Prof. Gian Carlo Avanzi

Firma del rappresentante legale
dell'Azienda/Ente ospitante

.....